STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 30

Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici

Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine. Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, e' altresi' addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione. Il personale infermiere, nell'Ambito della competenza professionale, e' addetto al servizio di ambulatorio e di pronto soccorso presso la sede centrale del servizio sanitario, presso gli ispettorati da questo dipendenti e presso gli impianti e i luoghi determinati dalla Azienda.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 1 luglio 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-30-attribuzioni-del-personale-ausiliario-degli-uffici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it